



Ordinanza n° 7/2025

STR. 6
Proposta n° 7/2025

OGGETTO:OBBLIGO PER I CONDUTTORI DI CANI DI RIMUOVERE LE DEIEZIONI LIQUIDE E DIVIETO PRESENZA CANI IN AREE PUBBLICHE ATTREZZATE CON GIOCHI PER BIMBI.

Visti:

- a) l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- b) il Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, n. 1265 e s.m.i.;
- c) la Legge 23/12/1978, n. 833;
- d) il Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale D. L.vo n. 285 del 30/4/92;
- e) la Legge 15/5/1997, n. 127;
- f) il Decreto Legislativo 31/3/1998, n. 112;
- g) il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- h) lo Statuto del comune di Mandello del Lario;
- i) il Regolamento di Polizia Urbana del comune di Mandello del Lario;
- j) l'art. 672 e 727 del codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali"
- k) la L. n.689/1981 "modifiche al sistema penale"
- l) l'art. 2052 del Codice civile "Danno cagionato da animali"
- m) il D.P.R. 08.02.54 n.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria"
- n) la L. n.281/1991 in materia di animali d'affezione;
- o) l'ordinanza del Sindaco di Mandello n. 44 del 18/5/11 "norme per la gestione dei cani su aree pubbliche";

Premesso che, tra le attribuzioni del Sindaco rientrano quelle di adottare provvedimenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'igiene e la salute pubblica mediante interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Premesso, inoltre, che:

il suolo pubblico (muri, strade, piazze, monumenti, ecc.) per incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi e dall'urina degli animali, recando disturbo, disagio e pericolo per i pedoni nonché provocando notevole degrado per i centri abitati;

Preso atto delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute dalla cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni, anche liquide, ad opera di cani, a ridosso di edifici, su strade pubbliche, autoveicoli, luoghi di culto, contenitori domiciliari della raccolta differenziata, ecc.;

Considerato che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare i muri, gli angoli degli edifici e a rilasciare sgradevoli odori persistenti per le strade, in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico-sanitaria;

Considerato inoltre che i luoghi e i beni pubblici rappresentano un bene comune che deve essere rispettato e

Visto che, il deturpamento e l'imbrattamento delle cose altrui mobili o immobili è un comportamento sanzionato anche a livello penale in quanto l'ordinamento giuridico riconosce il reato di "Deturpamento imbrattamento delle cose altrui" e la sanzione è prevista dall'art. 639 del Codice penale con l'aggravamento della sanzione se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico;

Appurato che, per i cani le deiezioni liquide non sono solo una funzione fisiologica ma servono anche a marcare il territorio per lasciare tracce odorose, per comunicare con i propri simili e può accadere che i proprietari degli immobili utilizzano mezzi repellenti non idonei per evitare il fenomeno come composti a base di pepe di cayenna, peperoncino o altro non propriamente adeguati;

Valutato che, il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è tenuto ad affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 44 del 18/5/11 "norme per la gestione dei cani su aree pubbliche" che alla paragrafo "Disposizioni sanitarie" dispone :

"...Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi ritenuti più appropriati (palette di plastica, sacchetti, etc.) le deiezioni degli animali che conduce nelle aree pubbliche.

I detentori dei cani devono sempre dimostrare di essere in possesso del materiale necessario per adempiere al disposto del comma precedente. A richiesta del personale addetto ai controlli sul rispetto delle disposizioni normative i detentori di cani dovranno dimostrare di possedere i mezzi di raccolta previsti.

Laddove disponibili, i detentori di cani potranno fare uso dei contenitori e raccoglitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Le deiezioni debitamente chiuse in sacchetti o contenitori idonei, dovranno essere depositate nei contenitori espressamente previsti a tale scopo, laddove mancanti, nei contenitori pubblici per la raccolta dei rifiuti...";

Rilevato che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere anche le deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, borracce, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti;

Ritenuto di dover mettere in atto validi strumenti di prevenzione, volti a rafforzare il rispetto del decoro dell'ambiente urbano con un corretto uso degli spazi pubblici, in particolar modo all'interno dei centri abitati e a prevenire rischi di natura igienico-sanitaria;

Ritenuto, inoltre, che tale buona pratica consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte e risponde ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione;

Valutato, pertanto, necessario adottare un provvedimento volto alla salvaguardia del decoro urbano e dell'igiene del suolo pubblico, per rafforzare quanto prescritto dalla citata ordinanza sindacale n. 44 del 18/5/11 "norme per la gestione dei cani su aree pubbliche";

Visto:

a) l'ordinanza 06/08/2013 del Ministero della salute (G.U. serie Generale n. 209 del 06/09/2013) in forza della quale, all'art. 1 comma 4, "È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse";

b) l'art. **50 comma 5** del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia";

c) l'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. "Sanzioni amministrative";

d) Vista la delibera di G.C. n. 11 del 12/1/2011 avente a oggetto "Determinazione dei criteri per il pagamento in misura ridotta delle violazioni alle ordinanze ed ai regolamenti comunali";

e) Vista l'Ordinanza Sindacale n. 44 del 18/5/2011 avente ad oggetto "norme per la gestione dei cani su aree pubbliche";

ORDINA

Pr le ragioni in premessa indicate che qui di intendono integralmente riportate che a far data dalla data di esecutività della presente ordinanza di

1) all'interno del centro abitato del Comune di Mandello de Lario, ai fini della tutela della salute pubblica, del decoro urbano e dell'igiene urbana, tutti i proprietari di cani o altri animali d'affezione, nonché alle persone

anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione devono fare il possibile per non fare urinare il proprio cane a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni e negozi o attività artigianali, sui muri, sulle vetrine, a ridosso di edifici pubblici e di culto, sui contenitori della raccolta differenziata esposti dagli utenti, sui paracarri, sulle fermate degli autobus, sulle ruote di auto/motoveicoli o velocipedi, catene di sicurezza di motoveicoli e ciclomotori, sulle "bocche di lupo" di cantine o autorimesse, ecc. privilegiando le aree verdi attrezzate specificatamente per cani, aiuole, alberature stradali, superfici non pavimentate, pavimentazioni stradali possibilmente in prossimità di caditoie, griglie, ecc.;

2) avere con sé, durante l'accompagnamento dei cani e degli altri animali di affezione, apposite bottigliette, borracce, spruzzatori o altri contenitori d'acqua - di almeno 500 ml - da versare all'occorrenza sulla deiezione liquida dell'animale, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti;

3) riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza della chiazza interessata dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate;

4) e' fatto obbligo di mostrare agli organi addetti al controllo del rispetto della presente ordinanza la disponibilità immediata e sul posto dei contenitori di liquidi di cui al punto 2)

5) e' fatto divieto di condurre cani e/o lasciare che facciano i loro bisogni solidi/liquidi all'interno delle aree giochi attrezzate esistenti su tutto il territorio comunale.

DISPONE

A) che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;

B) che alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, all'esecuzione e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, ciascuno per quanto di propria competenza, secondo la normativa vigente, il Corpo di Polizia Locale nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

C) che per l'inottemperanza al contenuto della presente ordinanza è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., salvo diversa disposizione di Legge, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500;

D) che in virtù della delibera di G.C. n.11 del 12/1/2011 avente a oggetto "Determinazione dei criteri per il pagamento in misura ridotta delle violazioni alle ordinanze ed ai regolamenti comunali" la somma da pagare in misura ridotta è pari ad € 350,00;

INFORMA

che verso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, entro 60 gg dall'esecutività della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi previsti dagli artt. 2 e seguenti della L. 1034/71 ovvero, entro 120 gg dalla notifica della presente, al Presidente della Repubblica, nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.71 n. 1199.

Questo provvedimento verrà reso pubblico attraverso pubblicazione sul sito istituzionale e mezzi d'informazione di massa oltre che essere trasmesso alla stazione Carabinieri competente per territorio di Mandello del Lario e Valmadrera.

Mandello del Lario, lì 27-02-2025

II SINDACO

Dott. Riccardo Fasoli